

# **La PEC come strumento per semplificare i rapporti con cittadini, professionisti e imprese**

**Il parte**

**Valeria Cancelli**

Sistemi informativi - Comune di Pesaro

---

**Pesaro 12 febbraio 2010**

# Agenda – Il parte

- **Il quadro normativo di riferimento:** le tappe di legge e i soggetti interessati
- **La PEC nella Pubblica amministrazione:** obblighi e impatti organizzativi, casi d'uso.

# PEC – le tappe di legge (2005)

- **2005 – D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68**  
Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata
- **2005 – D.M. 2 novembre 2005**  
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della Posta elettronica Certificata
- **2005 – Circolare 24 novembre 2005, n. 49 (sost. da Circ. CNIPA 51/2009)**  
Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di PEC di cui all'art. 14 del DPR 68/2005
- **2006 – Circolare 7 dicembre 2006, n. 51**  
Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate agli iscritti nell'elenco dei gestori di cui all'art. 14 del DPR 68/2005
- **2005 - D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82**  
**Codice Amministrazione Digitale**

# PEC – D.P.R. 68/2005

- **Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata, a norma dell'art 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.**

**Art. 2** - Soggetti del servizio di posta elettronica certificata

**Art. 4** - Utilizzo della posta elettronica certificata

2. Per i privati che intendono utilizzare il servizio di PEC, il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le PA o tra privati. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante.

**Art. 14** – Elenco dei gestori di Pec

**Art. 16** – Disposizioni per le pubbliche amministrazioni

1. Le PA possono svolgere autonomamente l'attività di gestione di PEC oppure avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente regolamento.

# PEC – le tappe di legge (2005)

- **2005 – D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68**  
Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata
- **2005 – D.M. 2 novembre 2005**  
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della Posta elettronica Certificata
- **2005 – Circolare 24 novembre 2005, n. 49 (sost. da Circ. CNIPA 51/2009)**  
Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di PEC di cui all'art. 14 del DPR 68/2005
- **2006 – Circolare 7 dicembre 2006, n. 51**  
Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate agli iscritti nell'elenco dei gestori di cui all'art. 14 del DPR 68/2005
- **2005 - D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82**  
**Codice Amministrazione Digitale**

# PEC – D.M. 2 novembre 2005

- **Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della Posta elettronica Certificata.**

## **Art. 5 – Comunicazione e variazione della disponibilità all'utilizzo della PEC (privati)**

**2.** La dichiarazione di cui all'art. 4 del DPR 68/2005 può essere resa mediante l'utilizzo di strumenti informatici, nel qual caso deve essere sottoscritta con la firma digitale ai sensi del DPR n 445 del 2000

## **Art. 18 – Indice ed elenco pubblico dei gestori di PEC**

**4.** L'elenco pubblico è sottoscritto con firma digitale dal CNIPA che lo rende disponibile per via telematica

# PEC – le tappe di legge (2005)

- **2005 – D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68**  
Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata
- **2005 – D.M. 2 novembre 2005**  
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della Posta elettronica Certificata
- **2005 – Circolare 24 novembre 2005, n. 49 (sost. da Circ. CNIPA 51/2009)**  
Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di PEC di cui all'art. 14 del DPR 68/2005
- **2006 – Circolare 7 dicembre 2006, n. 51**  
Espletamento della vigilanza e del controllo sulle attività esercitate agli iscritti nell'elenco dei gestori di cui all'art. 14 del DPR 68/2005
- **2005 - D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82**  
**Codice Amministrazione Digitale**

# PEC – le tappe di legge (2005)

- **D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82  
noto come Codice Amministrazione Digitale**

**Art. 6** - Utilizzo della posta elettronica certificata

**Art. 47** - Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni

**Art. 48** - Posta elettronica certificata

**Art. 54** - Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

# PEC – Codice dell'Amministrazione Digitale

## Art. 6 - Utilizzo della posta elettronica certificata

1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.
- 2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale (Legge 69/2009)

# PEC – Codice dell'Amministrazione Digitale

## Art. 47 - Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

[....]

d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

3. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a:

a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo;

[....]

# PEC – Codice dell'Amministrazione Digitale

## Art. 48 - Posta elettronica certificata

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, **equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.**
3. **La data e l'ora di trasmissione e di ricezione** di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata **sono opponibili ai terzi** se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.

# PEC – Codice dell'Amministrazione Digitale

## Art. 54 - Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:  
[...]

d) **l'elenco completo delle caselle di posta elettronica** istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica **certificata** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti **sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata** a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili. (Legge 69/2009)

2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare **il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico**. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche. (Legge 69/2009)

# PEC – le tappe di legge (2009)

- **2009 – Legge 28 gennaio 2009, n. 2**  
Conversione in legge, con modificazioni del DL 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno delle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
- **2009 – D.P.C.M. 6 maggio 2009**  
Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.  
**Allegato A** - Modalita' per la richiesta, l'attivazione, l'utilizzo e il recesso del servizio di posta elettronica certificata per i cittadini
- **2009 – Legge 18 giugno 2009, 69**  
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile
- **2009 – D.L. 1 luglio 2009, n.78**  
Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.
- **2009 – D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150**  
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

# PEC – Legge n.2 del 2009

## Art. 16 - Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese....Entro tre anni (*novembre 2011*) dalla entrata in vigore del presente decreto tutte le **imprese**, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di PEC.....
7. I **professionisti** iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini e collegi il proprio indirizzo di PEC.....Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica solo dalle PA, i dati identificativi degli iscritti con relativo indirizzo di PEC.(entro novembre 2009)
8. Le **amministrazioni pubbliche** ...istituiscono una casella di PEC ...per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al CNIPA, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica....
9. ....Le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6,7 e 8 ....possono essere inviate **attraverso la PEC ...senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.**

# PEC – Legge n.2 del 2009

## Art. 16 bis - Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese

5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal CAD, **ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di PEC....**

6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, **ogni amministrazione pubblica utilizza (unicamente Legge 69/2009) la PEC...con** effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come **destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.**

7 . Con DPCM da emanare entro 90 giorni....sono definite le modalità di rilascio e di uso della casella di PEC assegnata ai cittadini....nonchè le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica.....

# PEC – le tappe di legge (2009)

- **2009 – Legge 28 gennaio 2009, n. 2**

Conversione in legge, con modificazioni del DL 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno delle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

- **2009 – D.P.C.M. 6 maggio 2009**

Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.  
**Allegato A** - Modalità per la richiesta, l'attivazione, l'utilizzo e il recesso del servizio di posta elettronica certificata per i cittadini

- **2009 – Legge 18 giugno 2009, 69**

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

- **2009 – D.L. 1 luglio 2009, n.78**

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

- **2009 – D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150**

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

# PEC – D.P.C.M. 6 maggio 2009

## Art. 2

1. Al cittadino che ne faccia richiesta la Presidenza del CdM ...assegna un indirizzo di PEC.
2. L'attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta casella sono senza oneri per il cittadino.

## Art. 3

1. La PEC consente l'invio di documenti informatici per via telematica...
2. Per i cittadini che utilizzano il servizio PEC, l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell'art.2
4. La volontà del cittadino espressa ai sensi dell'art.2 rappresenta la esplicita accettazione dell'invio tramite PEC da parte delle PA di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano.

# PEC – D.P.C.M. 6 maggio 2009

## Art. 4 - Modalita' di attivazione della PEC per le pubbliche amministrazioni

1. **Le pubbliche amministrazioni**, di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **istituiscono una casella di PEC per ogni registro di protocollo e ne danno comunicazione al CNIPA che provvede alla pubblicazione in rete consultabile per via telematica.**
3. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **le pubbliche amministrazioni rendono disponibili sul loro sito istituzionale, per ciascun procedimento, ogni tipo di informazione idonea a consentire l'inoltro di istanze da parte dei cittadini titolari di PEC, inclusi i tempi previsti per l'espletamento della procedura.**
4. **Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC** nel rispetto dell'art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del 2005. **L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica** ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005; **le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale** ai sensi dell'art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo.

# PEC – D.P.C.M. 6 maggio 2009

## **Art. 7 - Accessibilita' degli indirizzi di PEC ai cittadini**

1. L'affidatario del servizio di PEC ai cittadini di cui all'art.6, comma 1, rende **consultabili alle pubbliche amministrazioni**, in via telematica, **gli indirizzi di PEC** di cui al presente decreto, nel rispetto dei criteri di qualita' e sicurezza ed interoperabilita' definiti dal CNIPA e nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

## **Art. 9. - Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e dipendenti**

1. **I pubblici dipendenti**, all'atto dell'assegnazione di una casella di PEC da parte dell'amministrazione di appartenenza, **possono optare per l'utilizzo della stessa** ai fini di cui all'art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
2. ....**le pubbliche amministrazioni** ovvero altri soggetti pubblici da loro delegati o le loro associazioni rappresentative, mediante convenzione stipulata direttamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o con l'affidatario del servizio, **definiscono le modalita', nel rispetto della normativa vigente, con le quali viene attribuita la casella di PEC ai propri dipendenti.**

# PEC – le tappe di legge (2009)

- **2009 – Legge 28 gennaio 2009, n. 2**

Conversione in legge, con modificazioni del DL 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno delle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

- **2009 – D.P.C.M. 6 maggio 2009**

Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.  
**Allegato A** - Modalità per la richiesta, l'attivazione, l'utilizzo e il recesso del servizio di posta elettronica certificata per i cittadini

- **2009 – Legge 18 giugno 2009, 69**

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

- **2009 – D.L. 1 luglio 2009, n.78**

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

- **2009 – D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150**

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

# PEC – L. 69/2009

## **art. 34 – Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti**

introduce alcune modifiche agli art. 6 e 54 del CAD (già trattati)

## **art. 35 - Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni**

1. **Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, **un regolamento recante modifiche** al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche **al fine di garantire l'interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.**

# PEC – le tappe di legge (2009)

- **2009 – Legge 28 gennaio 2009, n. 2**

Conversione in legge, con modificazioni del DL 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno delle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

- **2009 – D.P.C.M. 6 maggio 2009**

Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.  
**Allegato A** - Modalità per la richiesta, l'attivazione, l'utilizzo e il recesso del servizio di posta elettronica certificata per i cittadini

- **2009 – Legge 18 giugno 2009, 69**

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

- **2009 – D.L. 1 luglio 2009, n.78**

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

- **2009 – D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150**

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

# PEC – D.L. 78/2009

## art. 17 c 29– introduce alcune modifiche al CAD:

- Art. 57-bis (*Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni*). –

1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali e' istituito l'**indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche**, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, **gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.**

<http://www.indicepa.gov.it>

3. Le amministrazioni **aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale**, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

# PEC – D.L. 78/2009

## art. 17 c 28 – la PEC diventa strumento di identificazione

### 1. le istanze e le dichiarazioni presentate alle PA per via telematica sono valide:

.....

*c-bis*) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o *compilate su sito* secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento; resta salva la facoltà della pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui è necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale.

# PEC – le tappe di legge (2009)

- **2009 – Legge 28 gennaio 2009, n. 2**  
Conversione in legge, con modificazioni del DL 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno delle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
- **2009 – D.P.C.M. 6 maggio 2009**  
Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini.  
**Allegato A** - Modalita' per la richiesta, l'attivazione, l'utilizzo e il recesso del servizio di posta elettronica certificata per i cittadini
- **2009 – Legge 18 giugno 2009, 69**  
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile
- **2009 – D.L. 1 luglio 2009, n.78**  
Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.
- **2009 – D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150**  
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

# PEC – D. Lgs 150/2009

**“Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”**

## **Art. 11 – Trasparenza**

5. Al fine di rendere effettivi i **principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata** di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

9. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di **mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.**

# PEC – obblighi normativi per la PA

- Dotarsi di una casella di PEC per lo scambio di informazioni e documenti
- Istituire una casella PEC per ciascun registro di protocollo e darne comunicazione dell'attivazione al CNIPA (ora DigitPA)
- Pubblicare sulla pagina iniziale dei propri siti un indirizzo di PEC a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta e per ciascun procedimento indicare le informazioni idonee a consentire l'inoltro di istanze tramite PEC
- Utilizzare lo strumento PEC per qualsiasi comunicazione e notificazione avente come destinatari sia dipendenti interni che altre amministrazioni pubbliche
- Assolvere agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata da parte dei dirigenti.

# PEC – Casi d'uso

- Comunicazione con i cittadini,
- Comunicazione con imprese (fornitori) e professionisti (commercialisti, avvocati...)
- Comunicazione con altre Pa (ASL, quartieri, istituti scolastici, enti )
- Convocazione di organismi (Consigli, Giunte, commissioni)
- Gestione documentazione Gare
- Accettazione di istanza e richieste (se i documenti trasmessi sono firmati digitalmente)
- Invio ordini, contratti, fatture
- Comunicazione con i dipendenti (invio circolari, direttive...)

# PEC – il punto di vista della PA

- Opportunità ed obbligo
- Interazione tra cittadini, professionisti , PA e imprese diventa più agevole
- Riduzione dei tempi e costi di produzione e gestione dei servizi
- Risparmio dovuto alla dematerializzazione dei flussi di comunicazione
- Semplificazione dei processi lavorativi
- Contrasto al digital divide rendendo i servizi di E-government delle Pa maggiormente disponibili e fruibili